



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN
MATERIA DI MOBILITA' GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A
ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021

Art. 3 (Accordo)

Requisiti di idoneità

Un cittadino dell'Italia o del Canada può beneficiare del seguente Accordo se soddisfa i seguenti requisiti: (a) presentare una domanda individuale e completa al Paese ospitante; (b) essere titolare di un passaporto canadese la cui data di validità superi di almeno tre mesi la data di validità del visto rilasciato dall'Italia, oppure essere residente in Italia e in possesso di un passaporto italiano con una data di validità che superi il previsto periodo di permanenza in Canada; (c) avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni, inclusi, alla data in cui la domanda è ricevuta dalla Parte ospitante; (d) pagare le tasse previste; (e) essere in possesso, prima di arrivare nel paese ospitante, di un biglietto di ritorno, oppure di sufficienti risorse finanziarie per acquistarlo; (f) dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti e ragionevoli per coprire le spese connesse alla parte iniziale della permanenza nel Paese ospitante. Le Parti si notificano l'ammontare delle somme relative, mediante uno scambio di note diplomatiche; (g) acquistare, prima di arrivare nel paese ospitante, un'assicurazione sanitaria che comprenda, per l'intero periodo di soggiorno autorizzato, l'ospedalizzazione e il rimpatrio; (h) fornire, in base alla categoria di partecipazione, a seconda dei casi: (i) documentazione attestante di avere ottenuto un contratto di lavoro prestabilito nel Paese ospitante, a sostegno del proprio sviluppo professionale o attinente al proprio precedente settore di studi, (ii) documentazione attestante presso un istituto di studi di livello post secondario e di avere ottenuto nel Paese ospitante un tirocinio predeterminato attinente al proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico, (iii) una dichiarazione attestante l'intenzione di viaggiare nel Paese ospitante e di lavorare temporaneamente per integrare le proprie risorse finanziarie; (i) soddisfare ogni altro pertinente requisito previsto dalla legislazione e dai regolamenti italiani e canadesi in materia di immigrazione, compresa l'ammissibilità, oltre a quanto stabilito alle lettere da (a) ad (h).

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilita' giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 117
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2022/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it